



# **C ITTA' DI CAMPODARSEGO**

*(Provincia di Padova)*

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 02-05-2023 ed avente efficacia dal 1 gennaio 2023.

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, così come previsto dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive integrazioni e modificazioni.

**Articolo 2**  
**ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1, comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.

2. Il Comune di Campodarsego con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 21/02/2000 ha istituito l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

4. Le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

5. Le delibere di approvazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**Articolo 3**  
**ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 lett. b), della legge n. 296 del 27.12.2006, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

**Articolo 4**  
**VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 05/10/2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

**Articolo 5**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Articolo 6**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, approvato entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, entra in vigore il 1° gennaio 2023.